



COMUNE DI MASSIMENO

Prov. di Trento

ORDINANZA N. 8 del 30/07/2026

OGGETTO: Libero transito dei veicoli a motore sulle strade forestali (tipo B) denominate “Malga Plan” e “Stablei” dal 31 luglio al 31 agosto 2026

IL SINDACO

Vista la vigente disciplina attuativa della viabilità Forestale — L.P. 23 maggio 2007, n. 11;

Visto il Regolamento di attuazione D.P.G.P.3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. e nello specifico l'art.32 co. 3 *"qualora il transito non contrasti con le finalità previste dall'art. 100, comma 1, della legge provinciale, i proprietari o i gestori di strade forestali a non esclusivo servizio del bosco possono autorizzare la libera circolazione su dette strade per esigenze connesse ...0missis.... all'attività di commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici o alle attività agrituristiche, per un periodo di tempo strettamente connesso alle motivazioni che lo hanno giustificato e che annualmente non possono superare i trenta giorni oppure i centoventi giorni se le esigenze di transito riguardano la predetta attività di commercializzazione o le attività agrituristiche."*;

Dato atto che percorrendo le strade forestali di tipo B denominate “Malga Plan” e “Stablei” è possibile dal paese di Massimeno raggiungere la limitrofa Val Algone dove si trovano diverse strutture che svolgono attività di commercializzazione;

Richiamata la propria ordinanza n. 13 del 02/12/2025 con la quale veniva ordinata la chiusura dell'area pascolo in località Malga Plan con contestuale divieto di accesso alla stessa in quanto interessata dalla presenza di rifiuti abbandonati presumibilmente contenenti particelle di amianto;

Dato atto che è pertanto vietato il transito sul tratto di strada forestale di tipo B denominata “Malga Plan” dal bivio per Malga Plan fino alla malga stessa;

Ritenuto opportuno procedere, per il periodo 31 luglio - 31 agosto 2026, all'apertura al transito veicolare delle strade forestali di tipo B denominate “Malga Plan” dalla località di partenza Runc fino al bivio per Malga Plan e “Stablei” dalla località di partenza bivio strada Malga Plan fino alla fine della strada in località Stablei;

Ritenuto che nel caso in esame sussistano dette esigenze;

Ricordato come, ai sensi dell'art. 35 del regolamento, il transito dei veicoli a motore sulle strade forestali attuato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 100 della legge provinciale e del regolamento non determina la destinazione a pubblico transito delle medesime strade; il transito inoltre non comporta la responsabilità del proprietario delle strade per i danni derivanti a persone e a cose in seguito al transito stesso;

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige”;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

la libera circolazione al transito veicolare sulle strade forestali di tipo B denominate “Malga Plan” dalla località di partenza Runc fino al bivio per Malga Plan e “Stablei” dalla località di partenza bivio strada Malga Plan fino alla fine della strada in località Stablei dal 31 luglio al 31 agosto 2026 per le motivazioni meglio esposte nelle premesse.

Si precisa che ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 13 del 02/12/2025 è vietato l’accesso a Malga Plan ed è pertanto vietato il transito sul tratto di strada forestale di tipo B denominata “Malga Plan” dal bivio per Malga Plan fino alla malga stessa;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 gg dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Copia della presente ordinanza viene inviata alla Stazione Forestale di Pinzolo, all’Ufficio distrettuale forestale di Tione, ai Carabinieri di Carisolo, alla Polizia Locale e pubblicata all’Albo Comunale.

IL SINDACO

Norman Masè

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).